

**DOCUMENTO UPL SULLA LEGGE FINANZIARIA 2005 E IN
PARTICOLARE SUL CONCORSO DELLE PROVINCE AGLI OBIETTIVI
DI FINANZA PUBBLICA PER IL TRIENNIO 2005-2007 (CD PATTO DI
STABILITÀ 2005-2007 PER LE PROVINCE)**

Il riferimento al complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale per l'anno 2005 (comma a) dell'art. 22) e per gli anni 2006 e 2007 (comma b) è sbagliato, ingiusto e non improntato a criteri perequativi.

Non si tratta, è bene chiarirlo, di una mera rivendicazione per disporre di maggiori risorse e per effettuare conseguenti maggiori spese, ma sono in gioco i servizi fondamentali, in particolare quelli nel settore della viabilità, che le Province hanno da sempre garantito ai cittadini, nell'ottica di uno sviluppo complessivo del territorio.

In primo luogo, la legge finanziaria non considera il processo di decentramento amministrativo che, negli ultimi anni, ha radicalmente modificato la fisionomia dell'Ente Provincia.

Con nuovi servizi da erogare ai cittadini, sono aumentati anche i trasferimenti e ancor più gli investimenti.

Con la logica della media di spesa degli ultimi anni, non trova pertanto conferma lo storico principio della "irrilevanza ai fini del patto" di tutte le spese finanziate da trasferimenti provenienti dal settore pubblico, con l'impossibilità per le Province di gestire per il prossimo triennio i finanziamenti e i co-finanziamenti provenienti da Stato - Regione – Unione Europea e da altri Enti pubblici per l'esercizio di funzioni conferite e/o delegate e per altre attività negoziate comportanti l'erogazione di spese correnti per acquisto di beni, prestazioni di servizi, locazioni, trasferimenti a privati, interessi passivi, imposte e tasse, oneri straordinari e ammortamenti.

In particolare, per le Province lombarde, l'introduzione del criterio del "tetto di spesa", calcolato sulla media delle spese sostenute nel triennio 2001/2003, pone automaticamente fuori dal "patto" l'ammontare delle spese che le Province lombarde hanno dovuto sostenere a partire dal 1° gennaio 2004 per l'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione Lombardia, in particolare in materia di Trasporto pubblico Locale e di Turismo, in conseguenza dello scioglimento delle Aziende di Promozione turistica (A.P.T).

Tale situazione non si registra nello stesso modo in altre Regioni dove il processo di decentramento ha avuto modalità e tempi differenti, con conseguenti sperequazioni tra Province e Comuni di Regioni diverse.

E' pertanto assolutamente condivisibile la richiesta della Provincia di Cremona, già inoltrata all'Ufficio Legislativo della Regione Lombardia e da questo condiviso (così come in sede di "Tavolo tecnico lombardo sul federalismo fiscale per l'attuazione dell'art. 119 della Costituzione"), di sostenere una modifica della Legge Finanziaria che faccia salve le spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate dall'anno 2004 nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari, nonché le spese d'investimento nei limiti dei finanziamenti provenienti dalle pubbliche amministrazioni individuate in applicazione dei commi da 5 a 7, integrando il comma 26 o modificando la lettera d) del comma 24, in tale senso.

Emerge inoltre la questione dei pagamenti degli investimenti comunque già finanziati, anche se non derivanti dall'esercizio di funzioni conferite o comunque da finanziamenti pubblici, che daranno luogo a contenziosi civili, se non rispettati. In proposito, é unanime la considerazione che anche questi debbano essere esclusi dal patto.

Si concorda pertanto di inviare, all'UPI e alla Regione Lombardia, le seguenti proposte di modifica alla "Legge Finanziaria 2005":

La lettera d) del comma 24 della legge 30.12.2004 n.311 è così sostituita:

d) spese corrispondenti ai trasferimenti concessi dalle amministrazioni pubbliche individuate in applicazione dei commi da 5 a 7 e, limitatamente agli enti che hanno rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2004, i pagamenti degli investimenti comunque finanziati entro il 31.12.2004.

In alternativa, il comma 26 dell'art.1 della Legge 30.12.2004 n.311 è così integrato:

"Gli enti possono altresì eccedere i suddetti limiti per le spese, al netto di quelle di personale già individuate alla lett.a) del precedente comma 24, derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite e/o delegate dall'anno 2004 nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari, nonché per le spese d'investimento nei limiti dei finanziamenti provenienti dalle pubbliche amministrazioni individuate in applicazione dei commi da 5 a 7, e, limitatamente agli enti che hanno rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2004, per i pagamenti degli investimenti comunque finanziati entro il 31.12.2004.

In aggiunta, l'Unione ritiene di riproporre la previsione, già peraltro contenuta in precedenti versioni della Legge, in base alla quale gli aumenti del gettito delle entrate tributarie dovuti a incremento delle tariffe, possano essere destinati, sotto qualsiasi forma, al finanziamento delle spese d'investimento, in deroga ai limiti già contenuti nella Legge.

Occorre peraltro valutare attentamente lo scenario che emergerà, **al più tardi entro fine febbraio**, nel caso in cui non siano accolte tali modifiche alla "Legge Finanziaria 2005", **in sede di conversione in Legge del D.L. con il quale è stato posticipato il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2005**, o laddove quanto evidenziato dalle Province lombarde non trovi in alcun modo recepimento nelle circolari e nei Decreti attuativi della legge stessa.

In tali condizioni, garantire il concorso delle Province lombarde agli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 significherebbe frenare le opere e limitare i servizi; ecco perché, in caso di unanime condivisione, si potrebbe prendere in considerazione la decisione unanime di non rispettare il "patto di stabilità 2005-2007" per l'impossibilità oggettiva a coniugare sviluppo del territorio e rispetto della normativa finanziaria.

Le Province lombarde potrebbero trovarsi di fronte ad un'alternativa: o accettare le sanzioni del mancato "rispetto del patto" o frenare lo sviluppo dei loro territori; in altri termini, senza una modifica normativa che aiuti a restare nell'ambito del patto, le Province lombarde potrebbero scegliere di non rispettarlo in alcun modo, né in termini di competenza, né in termini di cassa.

Considerato che, sia pure in un comune contesto di estremo disagio, alcune Province lombarde, per particolari e contingenti situazioni, potrebbero avere minori difficoltà a predisporre il Bilancio di Previsione 2005 secondo le indicazioni contenute nell'attuale "Legge Finanziaria", la "extrema ratio" di non rispettare tutte insieme il patto avrebbe un preciso significato "solidaristico" e porrebbe le basi per una nuova e diversa prospettiva di "rispetto del patto" in termini di sistema locale.

Le Province lombarde potranno quindi adottare già in sede di redazione dei documenti programmatici per il triennio 2005-2007 (Bilancio annuale, pluriennale e relativi allegati), il calcolo del massimo stanziamento ammissibile con le modalità stabilite dalla modifica proposta ai commi 26 e/o 24 della "Legge Finanziaria".

Milano, 26 gennaio 2005